



Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale

A.C. 1276

Dossier n° 107 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
8 maggio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1276
Titolo:	Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

La proposta di legge in esame, modificando l'articolo 2407 del codice civile, mira a sostituire la **responsabilità gravante sui membri dei collegi sindacali** delle società per azioni, attualmente di tipo solidale con gli amministratori, con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito.

Contenuto

L'A.C. 1276 si compone di un **unico articolo**, volto a sostituire integralmente l'**articolo 2407 del codice civile**.

Dal punto di vista formale, le modifiche al citato articolo si limitano in realtà alla sostituzione del **secondo comma** e all'aggiunta di un **comma finale**; dal punto di vista sostanziale, tuttavia, la modifica incide radicalmente sul regime di **responsabilità dei sindaci delle società per azioni**.

I **commi non modificati** dalla proposta in esame, ovvero il primo ed il terzo, stabiliscono, rispettivamente che:

- i sindaci devono adempiere i loro doveri con la **professionalità** e la **diligenza** richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della **veridicità delle loro attestazioni** e devono **conservare il segreto** sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio;
- all'azione di responsabilità contro i sindaci **si applicano**, in quanto compatibili, **le disposizioni** degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 del codice civile, cioè quelle **che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori** societari.

In particolare, il **secondo comma** viene riscritto al fine di introdurre un sistema di **limitazione di responsabilità** dei sindaci a fronte dell'attuale sistema basato sulla **responsabilità solidale** dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori. In particolare, secondo la normativa vigente, i sindaci rispondono solidalmente se il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla carica rivestita.

Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in **violazione dei propri doveri** sono **responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi**, ne circoscrive tuttavia l'entità ad un **multiplo del compenso annuo** percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede 3 scaglioni:

- fino a 10.000 euro, **15 volte** il compenso;
- da 10.000 a 50.000 euro, **12 volte** il compenso;
- oltre 50.000 euro, **10 volte** il compenso.

L'**ultimo comma**, aggiunto dalla proposta in esame, inserisce un termine di **prescrizione di 5 anni** per esercitare l'**azione di responsabilità** verso i sindaci, decorrente dal momento del **deposito della relazione dei sindaci**, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'art. 2429 c.c.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Dal punto di vista del riparto delle competenze legislative, le disposizioni recate dal provvedimento in esame riguardano l'**ordinamento civile**, materia di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

Cost107	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.